

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REGIONE SICILIANA**  
**AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALLEDOLMO**

Repertorio N. 738 del 28-11-2023

**CONTRATTO DI APPALTO ATTINENTE I LAVORI DI**  
**“ADEGUAMENTO SISMICO E L'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI**  
**EDILIZI ATTI ALL'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' DELL'EDIFICIO**  
**ESISTENTE ADIBITO A PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA**  
**"GIOVANNI XXIII”**

Fra l'Amministrazione Comunale di Valledolmo, con sede in Valledolmo, via Chiavetta , partita i.v.a. : 02670280821, codice fiscale: 87001710828 nel presente Contratto denominata “Amministrazione”, rappresentata in questo atto dall' Arch. Guarino Marianna nella Sua qualità di Dirigente dell'Area Tecnica, Sub Commissario dell'Edilizia Scolastica e l'Impresa SCANCARELLO S.R.L., con sede legale in Palermo, via Ugo Betti n. 3, P.IVA n. 06950000825, nel presente Contratto denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal Sig. Scancarello Gaetano, nato a Geraci Siculo (PA) il 24/03/1957, C.F: SCNGTN57C24D977V, residente a Palermo (PA), Via Ugo Betti n. 3, nella Sua qualità di in qualità di Amministratore, Socio Unico

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione delle opere, prestazioni e forniture necessarie per la realizzazione delle opere civili e degli impianti attinenti i lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO E L'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI EDILIZI ATTI ALL'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' DELL'EDIFICIO ESISTENTE ADIBITO A PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA "GIOVANNI XXIII” (CUP): F33H19000560006, (CIG): A00D402524, secondo le modalità specificate nelle pagine seguenti.

## **PREMESSO**

- Che con atto deliberativo n. 277 del 08/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO E L'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI EDILIZI ATTI ALL'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' DELL'EDIFICIO ESISTENTE ADIBITO A PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA "GIOVANNI XXIII”, dell'importo complessivo di Euro 1.570.000,00 di cui Euro 1.280.452,60 per lavori a base di appalto.
- Che al progetto è stato attribuito il seguente Codice Unico Progetto (CUP):  
**F33H19000560006;**
- Che al progetto è stato attribuito il seguente Codice Unico Progetto (CIG):  
**A00D402524**
- Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in:
  - a) Euro € 1.011.386,85, (Unomilionezeroundicitrecentoottantasei/85) per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie, somme soggette a ribasso;
  - b) Euro 12.299,55, (Dodicimiladuecentonovantanove/55) per gli oneri di sicurezza, non soggette a ribasso;
  - c) Euro 256.766,20, (Duecentocinquantaseimilasettecentosessantasei/20), per il costo della manodopera, non soggetta a ribasso;per un importo complessivo dei lavori a base d'asta pari a Euro 1.280.452,60, (Unomilione duecentoottantaquattrocentocinquantadue/60);
- Che con atto deliberativo n. 278 del 09/09/2023, sono stati approvati i documenti di gara;
- Che a seguito di procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di 10 operatori economici iscritti al mercato elettronico delle P.A., Mepa, il cui verbale è stato approvato con atto n. 291 del 15-09-2023, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa **SCANCARELLO S.R.L.**, con sede legale in Palermo, via Ugo Betti n. 3, P.IVA n. **06950000825**, con un ribasso del **20,239%**, per il prezzo complessivo netto di Euro **1.075.758,02** oltre Iva di legge (10%), tale prezzo scaturendo dalla somma dell'importo in Euro **806.692,27**, (Ottocentoseimilaseicentonovantadue/27) relativo alla parte depurata del ribasso di gara del **20,239%**, pari a Euro **204.694,58**, dell'importo di Euro **12.299,55**, (Dodicimiladuecentonovantanove/55), relativo agli oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (non soggetto a ribasso) e dell'importo di Euro **256.766,20** ,

(Duecentocinquantesimilasettecentosessantasei/20), del costo della manodopera, (non soggetta a ribasso) ;

- Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal disciplinare di gara ed è stata comprovata l' idoneità dell'Appaltatore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.

### **Articolo 1 - Oggetto**

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

- L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore il quale accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di: **ADEGUAMENTO SISMICO E L'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI EDILIZI ATTI ALL'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' DELL'EDIFICIO ESISTENTE ADIBITO A PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA "GIOVANNI XXIII", (CIG): A00D402524;**

L'Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

### **Articolo 2 - Documenti contrattuali**

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il Capitolato Speciale d'Appalto ("Allegato Q8"), firmato digitalmente dalle parti e allegato come file;
- il Computo Metrico Estimativo ("Allegato Q2") firmato digitalmente dalle parti e allegato come file;
- Gli ulteriori allegati ("Allegato 01 Relazione DNSH") di cui all'articolo 26 del presente contratto.

Fanno altresì **parte integrante** e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

- l'offerta economica, costituita dai seguenti file: (OFFERTA ECONOMICA)
- il piano operativo di sicurezza, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- il cronoprogramma;
- gli elaborati grafici progettuali;

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

### **Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti**

L'importo contrattuale ammonta a Euro **1.075.758,02**-----

(Unomilionecentoottantatretrecentotrentatre/82), di cui:-----

- a) Euro **806.692,27** per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;
- b) Euro **12.299,55** per gli oneri di sicurezza;
- c) Euro **256.766,20** per il costo della manodopera;

L'importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR Next Generation EU, Missione 4 - Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta Dei Servizi di Istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

L'importo di cui alla lettera a) è stato ottenuto applicando il ribasso d'asta del **20,239%**, offerto dall'Appaltatore sull'importo a base d'asta pari a Euro **1.011.386,85** (Unomilionezeroundicimilatrecentoottantasei/85).

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

Il contratto è stipulato “**a misura**”, per cui l'importo contrattuale complessivo può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

L'importo contrattuale risulta suddiviso secondo le seguenti categorie omogenee (articolo 32 dell'Allegato I.7 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36):

N.	Lavorazioni Omogenee (lavori a base di appalto comprensivi di sicurezza e costo manodopera)	A misura Importo (euro)
	<b>LAVORI EDILI</b>	
1	Opere di ristrutturazione e consolidamento di edifici esistenti, sicurezza:	991.296,16
2	Impianti: Elettrico-idrico-igs-riscaldamento	289.156,44
	<b>TOTALE IMPORTI</b>	<b>€ 1.280.452,60</b>

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attività necessarie per apportare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal Committente, nell'ambito dell'oggetto contrattuale.

Sono altresì a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche,

La forma e le dimensioni delle opere che rappresentano l'oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati di progetto che fanno parte integrante del contratto

#### **Articolo 4 - Cessione del contratto**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e dell'articolo 6 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

#### **Articolo 5 - Revisione prezzi e modifiche al contratto**

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'articolo 60 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e dal presente Contratto.

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verificano condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, definita con riferimento agli indici sintetici elaborati dall'ISTAT riferiti agli indici sintetici di costo di costruzione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, i prezzi contrattuali di cui all'allegato "Elenco prezzi", possono essere oggetto di revisione nella misura dell'80 per cento della variazione stessa. Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi.

Nell'istanza l'Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei materiali con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti

o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo pagato, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta.

L'istanza può avere ad oggetto esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo crono programma.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli costi di materiali/servizi che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore il provvedimento determina l'importo al medesimo eventualmente riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, i nuovi prezzi si applicano a partire dall'inizio del mese in cui è effettuata la richiesta da parte dell'Appaltatore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120, dall'articolo 5 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dall'articolo 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

## **Articolo 6 - Programma di esecuzione dei lavori**

Prima dell'inizio dei lavori l'esecutore ha l'obbligo di presentare il programma di esecuzione dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e con le obbligazioni contrattuali.

Il programma deve essere approvato dalla direzione lavori e dal RUP, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si pronunci il programma s'intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni evidentemente incompatibili.

Il programma presentato dall'esecutore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato

#### **Articolo 7 - Termini di esecuzione dei lavori**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in ( **270 giorni**) (**DUECENTOSETTANTA**) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma esecutivo *dettagliato dei lavori presentato dall'Appaltatore*, di cui all'articolo 6 del presente Contratto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dall'articolo 8 del presente contratto.

Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 - Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta Dei Servizi di Istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, fermo restando il termine di

esecuzione dei lavori di cui al presente articolo, restano inderogabili in ogni caso le seguenti scadenze:

Avvio dei lavori: entro e non oltre il 30/11/ 2023;

Conclusione dei lavori: fissata entro il termine del 31/03/ 2026;

Collaudo dei lavori: certificato di collaudo entro il 30/06/ 2026.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale indicato nei documenti contrattuali dall'Amministrazione, con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

L'Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.

Nel tempo utile previsto di cui al primo comma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del D.lgs. 36/2023, sono compresi anche:

- i tempi necessari all'ottenimento da parte dell'esecutore di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni obbligatorie o propedeutiche all'esecuzione dei lavori;
- i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi metereologici;
- l'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali nelle aree limitrofe per cui eventuali interferenze tra i cantieri non costituiranno diritto a proroghe o modifiche alle scadenze contrattuali;
- le ferie contrattuali.

L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

#### **Articolo 8 - Sospensione e ripresa dei lavori**

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalità e procedure di cui all'art. 121 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e all'art. 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.



In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause di forza maggiore, le circostanze derivanti da esigenze d'uso delle aree nonché la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla normativa. Durante il periodo di sospensione, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Direttore dei Lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, secondo i criteri previsti dall'art.8 dell'Allegato II.14 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023,n.36.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter scrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

## **Articolo 9 - Ultimazione dei lavori**

Al termine delle opere l'esecutore deve inviare al direttore dei lavori, tramite Pec, la comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in contraddittorio.

Nel caso di esito positivo dell'accertamento, il direttore dei lavori rilascia il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al Rup, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

In caso di esito negativo dell'accertamento, il direttore dei lavori, constatata la mancata ultimazione dei lavori, rinvia i necessari accertamenti sullo stato dei lavori al momento della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione degli stessi, con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Qualora l'esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, alla consegna di tutte le certificazioni, delle prove di collaudo e di quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc., il certificato di ultimazione lavori assegnerà all'esecutore un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili al collaudo delle opere e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutilmente detto termine il certificato di ultimazione lavori precedentemente redatto diverrà inefficace, con conseguente necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto adempimento documentale. Resta salva l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto.

## **Articolo 10 - Oneri a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

La direzione del cantiere è assunta dal Sig. Gaetano Scancarello, abilitato secondo le previsioni e modalità del Capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito dell'intervento. In particolare l'Appaltatore dovrà:

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo – do no significant harm” (di seguito DNSH), i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento Next Generation EU, Missione 4 - Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta Dei Servizi di Istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”.
- provvedere alla trasmissione all' Amministrazione di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti la Missione 4 - Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta Dei Servizi di Istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla Stazione Appaltante di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Stazione Appaltante.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dalla Stazione Appaltante ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine previsto del 31 Marzo 2026;
- b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore.

Salve le eccezioni previste dal capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione per le prestazioni di servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali.

Sono totalmente ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, costi, prestazioni, doveri ed attività connessi con i lavori affidatigli e necessari per la completa fornitura e posa in opera delle opere previste in progetto nonché per la realizzazione delle opere ad esso connesse, come meglio precisato negli allegati e nel Capitolato speciale di appalto.

### **Articolo 11 - Subappalti e subcontratti**

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore non può tuttavia affidare a terzi, a pena di nullità del relativo accordo, l'integrale esecuzione dell'appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o lavorazioni:

Cat. OG1 (edifici civili) nei limiti consentiti dalla legge;

L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
- 2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:
  - a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice;
  - b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
  - c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;
  - d) l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore.
- 3) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;
- 4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29

luglio 2021, n. 108, come indicati, nel bando di gara. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di subappalto che hanno ad oggetto prestazioni già subappaltate (c.d. subappalto a cascata).

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

## **Articolo 12 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Le attività previste in questo contratto d'appalto sono conformi agli obiettivi relativi all'uguaglianza di opportunità in termini di età e genere, come stabilito dal d.lgs. 198/2006

(Codice delle pari opportunità tra uomini e donne), e promuovono l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, in conformità alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Normativa per il diritto al lavoro delle persone con disabilità).

L'Appaltatore, richiamando quanto già dichiarato in sede di gara, si impegna, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

In caso di mancata rispetto dell'obbligo sopra specificato, conformemente all'art. 1, c. 6, Allegato II.3 del codice, saranno applicate le penali stabilite dall'articolo 19 del presente contratto.

Ai sensi dell'articolo 47 "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", commi 3 e 3bis del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, l'Appaltatore entro sei mesi dalla stipula del contratto è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione degli obblighi di cui all'articolo 47 comma 3 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

Saranno inoltre applicate le penali stabilite dall'articolo 19 del presente contratto.

Ai sensi dell'articolo 47 comma 3 bis del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, è tenuto a consegnare alla Stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. Saranno inoltre applicate le penali stabilite dall'articolo 19 del presente contratto.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, ovvero agli obblighi imposti dall'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge n.108/2021 potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'articolo 122 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

### **Articolo 13 - Obblighi di comunicazione all'Amministrazione**

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: *estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo*



*di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri; servizi funerari e cimiteriali; ristorazione, gestione delle mense e catering; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.*

#### **Articolo 14 - Misure anticorruzione**

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :

- ad accettare le Clausole contenute nel Protocollo di Legalità-Patto d'Integrità di impegnarsi e ad osservarle e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con l'Amministrazione;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nonché il "Codice di comportamento" della Amministrazione, di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autorizzativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

### **Articolo 15 - Garanzie - Polizze assicurative**

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, garanzia fideiussoria n. 6669794 rilasciata il 24/11/2023 da Italiana Assicurazioni, Agenzia Palermo "D'Acquisto", per una somma garantita pari a € 88.117,49 giuste le riduzioni di legge.

L'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le seguenti garanzie definitive:

1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, con le seguenti caratteristiche:

- Committente: Amministrazione comunale di VALLEDOLMO;
- Assicurato: Amministrazione comunale di VALLEDOLMO/SCANCARELLO S.R.L.;
- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;
- Scoperti e/o franchigie: a carico dell'affidatario;
- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici;
- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa:
  - è previsto che, qualora i tratti di intervento vengano messi in funzione anticipatamente, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa;
  - è previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia l'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa

- Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere;
- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.
- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o altro, dovrà essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni d'appalto.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere: Importo contrattuale Euro 1.183.333,82 (IVA compresa)

Opere esistenti: Euro 1.200.000,00 (IVA compresa)

Responsabilità Civile per danni: Euro 500.000,00

2) alla data di emissione del collaudo provvisorio, la polizza assicurativa di cui sopra è sostituita da una polizza assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

3) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione concessa dall'Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell'anticipazione stessa, ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;

4) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

## **Articolo 16 - Controlli**

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto è svolto, ai sensi degli articoli 114 e 115 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, e con le modalità di cui all'Allegato II.14 dal Direttore dei lavori e dall'ufficio di direzione lavori. Le parti fanno rinvio agli articoli del Capitolato Speciale di Appalto.

## **Articolo 17 - Contabilità e pagamenti**

La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto ed in conformità alle norme vigenti.

L'Amministrazione, in ottemperanza all'articolo 125 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% (VENTI per cento) dell'importo contrattuale relativo ai lavori entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L'Amministrazione corrisponde all'Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, non inferiore a Euro 100.000,00 (CENTOMILA/00).

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

L'ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall'ammontare della somma, fermo restando che l'importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il direttore dei lavori, accertato il raggiungimento delle condizioni contrattuali, adotta lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) .

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate l'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.

Nei casi previsti dall'articolo 119 comma 11 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, l'Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'Amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- *verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori*: A tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per ciascun stato d'avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;
- *obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore*, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:

- all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilità ed usabilità dell'edificio;
- alla prestazione delle garanzie di cui all'articolo 15 del presente contratto;
- alla verifica del DURC relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera;

- al rispetto del principio del DNSH

I pagamenti dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

L'Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e l'ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall'articolo 117 comma 8 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

Le fatture potranno essere emesse successivamente all'emissione del relativo certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente l'oggetto, il CIG, il CUP, l'importo e l'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)): Codice Univoco Ufficio: UFGEC3, Comune di Valledolmo.

La fattura dovrà riportare l'indicazione che “la prestazione oggetto della presente fattura è finanziata con fondi dell'Unione Europea - PNRR Nex Generation EU – Missione 4 - Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta Dei Servizi di Istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” e gli estremi del presente contratto (data, protocollo e, se presente, numero di Repertorio), CUP F33H19000560006 e CIG A00D402524.

La fattura dovrà altresì riportare l'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di consentire alla Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d'opera aventi natura riconducibile al settore edile si applica il meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell'art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633: pertanto il subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta (IVA),

con l'annotazione "inversione contabile" e l'indicazione della norma che ne prevede l'applicazione, mentre l'appaltatore deve integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

### **Articolo 18 - Tracciabilità dei pagamenti**

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria del Comune di Valledolmo esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della stazione appaltante sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e subfornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

### **Articolo 19 - Penali e premio di accelerazione**

L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

- 1) penale pari allo **1,00 (UNO)** per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a **Euro 1.075.758,02**, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:
  - a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
  - b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna, anche parziale, degli stessi;
  - c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un verbale di sospensione;
  - d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
  - e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;
  - f) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;
- 2) penale pari al **50%** dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione incendi, agibilità, etc;
- 3) penale pari al **10%** dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini imposti dalla direzione dei



lavori, in corso d'opera, per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

4) penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro **1.075.758,02**, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'articolo 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, vale a

dire per :

- mancata o ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (comma 3);

- mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (comma 3 bis).

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene contestualmente al constatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021.

5) Si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale nei seguenti casi:

5.1) inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;

5.2) violazione degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al principio del "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e degli altri obblighi indicati o derivanti da altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones - target ambientali e digitalizzazione) di cui all'articolo 26 del presente contratto.

Ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del D.L. 77/2021, in deroga all'articolo 126 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, le penali dovute per ritardati adempimenti possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non potranno superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

6) In caso di violazione degli obblighi specifici derivanti dall'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

Ai sensi dell'articolo 126 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Amministrazione del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui al punto 1), mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

#### **Articolo 20 - Modalità e termini di collaudo**

I lavori oggetto dell'appalto sono soggetti a collaudo che, ai sensi dell'articolo 116 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, deve aver luogo entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto certificato da parte dell'Amministrazione.

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all'articolo 116 comma 2 e di cui all'Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Come disposto dall'articolo 30 comma 3 dell'allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera in quanto trattasi di intervento di collaudo statico.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale d'appalto o nel contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 24 Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

### **Articolo 21 - Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- 3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
- 4) gravi e ripetute violazioni delle obbligazioni attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'art. 12 del presente contratto;
- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- 8) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- 9) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;
- 10) violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 11) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il pagamento delle penali;
- 12) violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei CAM (Criteri Minimi Ambientali) che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- 13) ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 47 commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- 14) inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- 15) violazione obblighi DNSH e altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones - target ambientali e digitalizzazione) che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- 16) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente contratto e dal Capitolato speciale d'appalto.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via PEC, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

## **Articolo 22 - Recesso**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore

dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

### **Articolo 23 - Controversie**

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute al Giudice ordinario – Foro competente Termini Imerese.

### **Articolo 24 - Discordanze negli atti contrattuali**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, capitolato speciale d'appalto, documenti di gara, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, disegni.

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

### **Articolo 25 - Trattamento dei dati personali**

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in

materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101.

L'amministrazione, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'”informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento” contenuta nei documenti di gara.

La stazione appaltante informa l'appaltatore che il presente contratto verrà pubblicato nella “Sezione Trasparenza” del sito internet istituzionale, ai sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 9)

#### **Articolo 26 - Clausola “DNSH”**

L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di cui alle check-list allegate al presente Contratto (“Allegato ....” e “Allegato ....”) firmate digitalmente dalle parti e allegate come file.

Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nelle predette check-list in base alle relative Schede tecniche di autovalutazione e all'Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021).

L'Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

#### **Articolo 27 - Collegio Consultivo Tecnico**

Ai sensi degli artt. 215 e 218 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, su accordo delle parti potrà essere costituito un Collegio Consultivo Tecnico.

## **Articolo 28 - Criteri Ambientali Minimi**

L'appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal decreto 23 giugno 2022, recante “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, come declinati negli allegati progettuali.

## **Articolo 29 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36

## **Articolo 30 - Interpretazione del Contratto**

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

## **Articolo 31 - Elezione del domicilio**

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000 n. 145, l’Appaltatore elegge domicilio

- presso gli uffici dell'Amministrazione

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all’Amministrazione.

## **Articolo 32 - Spese contrattuali**

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell’Appaltatore. L’imposta di bollo relativa all’originale del presente contratto e ai suoi allegati è stata assolta, a cura dell’Appaltatore, in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell’articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e dell’allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro 250,00 con quietanza F24 Elide n. B 0 2 0 0 8 0 2 5 7 3 2 3 1 1 2 3 del 2 3 - 1 1 - 2 0 2 3 , conservata, in copia, anche agli atti dall’Amministrazione.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Amministrazione che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

La stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di procedura negoziata del medesimo decreto, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Al contratto ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, in quanto l'affidamento è di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**L'APPALTATORE**

(Scancarello Gaetano)

**L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

(Arch. Marianna Guarino)



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REGIONE SICILIANA**  
**AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALLEDOLMO**

Repertorio N. 738 del 28-11-2023

**CONTRATTO DI APPALTO ATTINENTE I LAVORI DI**  
**“ADEGUAMENTO SISMICO E L'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI**  
**EDILIZI ATTI ALL'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' DELL'EDIFICIO**  
**ESISTENTE ADIBITO A PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA**  
**"GIOVANNI XXIII”**

Fra l'Amministrazione Comunale di Valledolmo, con sede in Valledolmo, via Chiavetta , partita i.v.a. : 02670280821, codice fiscale: 87001710828 nel presente Contratto denominata “Amministrazione”, rappresentata in questo atto dall' Arch. Guarino Marianna nella Sua qualità di Dirigente dell'Area Tecnica, Sub Commissario dell'Edilizia Scolastica e l'Impresa SCANCARELLO S.R.L., con sede legale in Palermo, via Ugo Betti n. 3, P.IVA n. 06950000825, nel presente Contratto denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal Sig. Scancarello Gaetano, nato a Geraci Siculo (PA) il 24/03/1957, C.F: SCNGTN57C24D977V, residente a Palermo (PA), Via Ugo Betti n. 3, nella Sua qualità di in qualità di Amministratore, Socio Unico

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione delle opere, prestazioni e forniture necessarie per la realizzazione delle opere civili e degli impianti attinenti i lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO E L'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI EDILIZI ATTI ALL'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' DELL'EDIFICIO ESISTENTE ADIBITO A PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA "GIOVANNI XXIII” (CUP): F33H19000560006, (CIG): A00D402524, secondo le modalità specificate nelle pagine seguenti.

## **PREMESSO**

- Che con atto deliberativo n. 277 del 08/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO E L'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI EDILIZI ATTI ALL'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' DELL'EDIFICIO ESISTENTE ADIBITO A PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA "GIOVANNI XXIII”, dell'importo complessivo di Euro 1.570.000,00 di cui Euro 1.280.452,60 per lavori a base di appalto.
- Che al progetto è stato attribuito il seguente Codice Unico Progetto (CUP):  
**F33H19000560006;**
- Che al progetto è stato attribuito il seguente Codice Unico Progetto (CIG):  
**A00D402524**
- Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in:
  - a) Euro € 1.011.386,85, (Unomilionezeroundicitrecentoottantasei/85) per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie, somme soggette a ribasso;
  - b) Euro 12.299,55, (Dodicimiladuecentonovantanove/55) per gli oneri di sicurezza, non soggette a ribasso;
  - c) Euro 256.766,20, (Duecentocinquantaseimilasettecentosessantasei/20), per il costo della manodopera, non soggetta a ribasso;per un importo complessivo dei lavori a base d'asta pari a Euro 1.280.452,60, (Unomilione duecentoottantaquattrocentocinquantadue/60);
- Che con atto deliberativo n. 278 del 09/09/2023, sono stati approvati i documenti di gara;
- Che a seguito di procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di 10 operatori economici iscritti al mercato elettronico delle P.A., Mepa, il cui verbale è stato approvato con atto n. 291 del 15-09-2023, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa **SCANCARELLO S.R.L.**, con sede legale in Palermo, via Ugo Betti n. 3, P.IVA n. **06950000825**, con un ribasso del **20,239%**, per il prezzo complessivo netto di Euro **1.075.758,02** oltre Iva di legge (10%), tale prezzo scaturendo dalla somma dell'importo in Euro **806.692,27**, (Ottocentoseimilaseicentonovantadue/27) relativo alla parte depurata del ribasso di gara del **20,239%**, pari a Euro **204.694,58**, dell'importo di Euro **12.299,55**, (Dodicimiladuecentonovantanove/55), relativo agli oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (non soggetto a ribasso) e dell'importo di Euro **256.766,20** ,

(Duecentocinquantesimilasettecentosessantasei/20), del costo della manodopera, (non soggetta a ribasso) ;

- Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal disciplinare di gara ed è stata comprovata l' idoneità dell'Appaltatore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.

### **Articolo 1 - Oggetto**

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

- L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore il quale accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di: **ADEGUAMENTO SISMICO E L'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI EDILIZI ATTI ALL'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' DELL'EDIFICIO ESISTENTE ADIBITO A PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA "GIOVANNI XXIII", (CIG): A00D402524;**

L'Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

### **Articolo 2 - Documenti contrattuali**

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il Capitolato Speciale d'Appalto ("Allegato Q8"), firmato digitalmente dalle parti e allegato come file;
- il Computo Metrico Estimativo ("Allegato Q2") firmato digitalmente dalle parti e allegato come file;
- Gli ulteriori allegati ("Allegato 01 Relazione DNSH") di cui all'articolo 26 del presente contratto.

Fanno altresì **parte integrante** e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

- l'offerta economica, costituita dai seguenti file: (OFFERTA ECONOMICA)
- il piano operativo di sicurezza, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- il cronoprogramma;
- gli elaborati grafici progettuali;

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

### **Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti**

L'importo contrattuale ammonta a Euro **1.075.758,02**-----

(Unomilione-centoottantatretrecentotrentatre/82), di cui:-----

- a) Euro **806.692,27** per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;
- b) Euro **12.299,55** per gli oneri di sicurezza;
- c) Euro **256.766,20** per il costo della manodopera;

L'importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR Next Generation EU, Missione 4 - Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta Dei Servizi di Istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

L'importo di cui alla lettera a) è stato ottenuto applicando il ribasso d'asta del **20,239%**, offerto dall'Appaltatore sull'importo a base d'asta pari a Euro **1.011.386,85** (Unomilionezeroundicimilatrecentoottantasei/85).

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

Il contratto è stipulato “**a misura**”, per cui l'importo contrattuale complessivo può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

L'importo contrattuale risulta suddiviso secondo le seguenti categorie omogenee (articolo 32 dell'Allegato I.7 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36):

N.	Lavorazioni Omogenee (lavori a base di appalto comprensivi di sicurezza e costo manodopera)	A misura Importo (euro)
	<b>LAVORI EDILI</b>	
1	Opere di ristrutturazione e consolidamento di edifici esistenti, sicurezza:	991.296,16
2	Impianti: Elettrico-idrico-igs-riscaldamento	289.156,44
	<b>TOTALE IMPORTI</b>	<b>€ 1.280.452,60</b>

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attività necessarie per apportare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal Committente, nell'ambito dell'oggetto contrattuale.

Sono altresì a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche,

La forma e le dimensioni delle opere che rappresentano l'oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati di progetto che fanno parte integrante del contratto

#### **Articolo 4 - Cessione del contratto**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e dell'articolo 6 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

#### **Articolo 5 - Revisione prezzi e modifiche al contratto**

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'articolo 60 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e dal presente Contratto.

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verificano condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, definita con riferimento agli indici sintetici elaborati dall'ISTAT riferiti agli indici sintetici di costo di costruzione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, i prezzi contrattuali di cui all'allegato "Elenco prezzi", possono essere oggetto di revisione nella misura dell'80 per cento della variazione stessa. Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi.

Nell'istanza l'Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei materiali con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti

o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo pagato, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta.

L'istanza può avere ad oggetto esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo crono programma.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli costi di materiali/servizi che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore il provvedimento determina l'importo al medesimo eventualmente riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, i nuovi prezzi si applicano a partire dall'inizio del mese in cui è effettuata la richiesta da parte dell'Appaltatore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120, dall'articolo 5 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dall'articolo 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

## **Articolo 6 - Programma di esecuzione dei lavori**

Prima dell'inizio dei lavori l'esecutore ha l'obbligo di presentare il programma di esecuzione dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e con le obbligazioni contrattuali.

Il programma deve essere approvato dalla direzione lavori e dal RUP, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si pronunci il programma s'intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni evidentemente incompatibili.

Il programma presentato dall'esecutore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato

#### **Articolo 7 - Termini di esecuzione dei lavori**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in ( **270 giorni**) (**DUECENTOSETTANTA**) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma esecutivo *dettagliato dei lavori presentato dall'Appaltatore*, di cui all'articolo 6 del presente Contratto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dall'articolo 8 del presente contratto.

Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 - Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta Dei Servizi di Istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, fermo restando il termine di

esecuzione dei lavori di cui al presente articolo, restano inderogabili in ogni caso le seguenti scadenze:

Avvio dei lavori: entro e non oltre il 30/11/ 2023;

Conclusione dei lavori: fissata entro il termine del 31/03/ 2026;

Collaudo dei lavori: certificato di collaudo entro il 30/06/ 2026.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale indicato nei documenti contrattuali dall'Amministrazione, con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

L'Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.

Nel tempo utile previsto di cui al primo comma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del D.lgs. 36/2023, sono compresi anche:

- i tempi necessari all'ottenimento da parte dell'esecutore di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni obbligatorie o propedeutiche all'esecuzione dei lavori;
- i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi metereologici;
- l'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali nelle aree limitrofe per cui eventuali interferenze tra i cantieri non costituiranno diritto a proroghe o modifiche alle scadenze contrattuali;
- le ferie contrattuali.

L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

#### **Articolo 8 - Sospensione e ripresa dei lavori**

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalità e procedure di cui all'art. 121 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e all'art. 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.



In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause di forza maggiore, le circostanze derivanti da esigenze d'uso delle aree nonché la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla normativa. Durante il periodo di sospensione, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Direttore dei Lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, secondo i criteri previsti dall'art.8 dell'Allegato II.14 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023,n.36.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter scrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

## **Articolo 9 - Ultimazione dei lavori**

Al termine delle opere l'esecutore deve inviare al direttore dei lavori, tramite Pec, la comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in contraddittorio.

Nel caso di esito positivo dell'accertamento, il direttore dei lavori rilascia il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al Rup, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

In caso di esito negativo dell'accertamento, il direttore dei lavori, constatata la mancata ultimazione dei lavori, rinvia i necessari accertamenti sullo stato dei lavori al momento della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione degli stessi, con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Qualora l'esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, alla consegna di tutte le certificazioni, delle prove di collaudo e di quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc., il certificato di ultimazione lavori assegnerà all'esecutore un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili al collaudo delle opere e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutilmente detto termine il certificato di ultimazione lavori precedentemente redatto diverrà inefficace, con conseguente necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto adempimento documentale. Resta salva l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto.

## **Articolo 10 - Oneri a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

La direzione del cantiere è assunta dal Sig. Gaetano Scancarello, abilitato secondo le previsioni e modalità del Capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito dell'intervento. In particolare l'Appaltatore dovrà:

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo – do no significant harm” (di seguito DNSH), i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento Next Generation EU, Missione 4 - Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta Dei Servizi di Istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”.
- provvedere alla trasmissione all' Amministrazione di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti la Missione 4 - Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta Dei Servizi di Istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla Stazione Appaltante di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Stazione Appaltante.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dalla Stazione Appaltante ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine previsto del 31 Marzo 2026;
- b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore.

Salve le eccezioni previste dal capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione per le prestazioni di servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali.

Sono totalmente ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, costi, prestazioni, doveri ed attività connessi con i lavori affidatigli e necessari per la completa fornitura e posa in opera delle opere previste in progetto nonché per la realizzazione delle opere ad esso connesse, come meglio precisato negli allegati e nel Capitolato speciale di appalto.

### **Articolo 11 - Subappalti e subcontratti**

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore non può tuttavia affidare a terzi, a pena di nullità del relativo accordo, l'integrale esecuzione dell'appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o lavorazioni:

Cat. OG1 (edifici civili) nei limiti consentiti dalla legge;

L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
- 2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:
  - a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice;
  - b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
  - c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;
  - d) l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore.
- 3) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;
- 4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29

luglio 2021, n. 108, come indicati, nel bando di gara. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di subappalto che hanno ad oggetto prestazioni già subappaltate (c.d. subappalto a cascata).

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

## **Articolo 12 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Le attività previste in questo contratto d'appalto sono conformi agli obiettivi relativi all'uguaglianza di opportunità in termini di età e genere, come stabilito dal d.lgs. 198/2006

(Codice delle pari opportunità tra uomini e donne), e promuovono l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, in conformità alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Normativa per il diritto al lavoro delle persone con disabilità).

L'Appaltatore, richiamando quanto già dichiarato in sede di gara, si impegna, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

In caso di mancata rispetto dell'obbligo sopra specificato, conformemente all'art. 1, c. 6, Allegato II.3 del codice, saranno applicate le penali stabilite dall'articolo 19 del presente contratto.

Ai sensi dell'articolo 47 "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", commi 3 e 3bis del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, l'Appaltatore entro sei mesi dalla stipula del contratto è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione degli obblighi di cui all'articolo 47 comma 3 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

Saranno inoltre applicate le penali stabilite dall'articolo 19 del presente contratto.

Ai sensi dell'articolo 47 comma 3 bis del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, è tenuto a consegnare alla Stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. Saranno inoltre applicate le penali stabilite dall'articolo 19 del presente contratto.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, ovvero agli obblighi imposti dall'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge n.108/2021 potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'articolo 122 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

### **Articolo 13 - Obblighi di comunicazione all'Amministrazione**

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: *estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo*



*di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri; servizi funerari e cimiteriali; ristorazione, gestione delle mense e catering; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.*

#### **Articolo 14 - Misure anticorruzione**

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :

- ad accettare le Clausole contenute nel Protocollo di Legalità-Patto d'Integrità di impegnarsi e ad osservarle e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con l'Amministrazione;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nonché il "Codice di comportamento" della Amministrazione, di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autorizzativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

### **Articolo 15 - Garanzie - Polizze assicurative**

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, garanzia fideiussoria n. 6669794 rilasciata il 24/11/2023 da Italiana Assicurazioni, Agenzia Palermo "D'Acquisto", per una somma garantita pari a € 88.117,49 giuste le riduzioni di legge.

L'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le seguenti garanzie definitive:

1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, con le seguenti caratteristiche:

- Committente: Amministrazione comunale di VALLEDOLMO;
- Assicurato: Amministrazione comunale di VALLEDOLMO/SCANCARELLO S.R.L.;
- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;
- Scoperti e/o franchigie: a carico dell'affidatario;
- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici;
- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa:
  - è previsto che, qualora i tratti di intervento vengano messi in funzione anticipatamente, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa;
  - è previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia l'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa

- Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere;
- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.
- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o altro, dovrà essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni d'appalto.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere: Importo contrattuale Euro 1.183.333,82 (IVA compresa)

Opere esistenti: Euro 1.200.000,00 (IVA compresa)

Responsabilità Civile per danni: Euro 500.000,00

2) alla data di emissione del collaudo provvisorio, la polizza assicurativa di cui sopra è sostituita da una polizza assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

3) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione concessa dall'Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell'anticipazione stessa, ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;

4) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

## **Articolo 16 - Controlli**

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto è svolto, ai sensi degli articoli 114 e 115 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, e con le modalità di cui all'Allegato II.14 dal Direttore dei lavori e dall'ufficio di direzione lavori. Le parti fanno rinvio agli articoli del Capitolato Speciale di Appalto.

## **Articolo 17 - Contabilità e pagamenti**

La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto ed in conformità alle norme vigenti.

L'Amministrazione, in ottemperanza all'articolo 125 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% (VENTI per cento) dell'importo contrattuale relativo ai lavori entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L'Amministrazione corrisponde all'Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, non inferiore a Euro 100.000,00 (CENTOMILA/00).

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

L'ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall'ammontare della somma, fermo restando che l'importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il direttore dei lavori, accertato il raggiungimento delle condizioni contrattuali, adotta lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) .

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate l'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.

Nei casi previsti dall'articolo 119 comma 11 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, l'Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'Amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- *verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori*: A tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per ciascun stato d'avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;
- *obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore*, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:

- all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilità ed usabilità dell'edificio;
- alla prestazione delle garanzie di cui all'articolo 15 del presente contratto;
- alla verifica del DURC relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera;

- al rispetto del principio del DNSH

I pagamenti dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

L'Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e l'ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall'articolo 117 comma 8 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

Le fatture potranno essere emesse successivamente all'emissione del relativo certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente l'oggetto, il CIG, il CUP, l'importo e l'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)): Codice Univoco Ufficio: UFGEC3, Comune di Valledolmo.

La fattura dovrà riportare l'indicazione che “la prestazione oggetto della presente fattura è finanziata con fondi dell'Unione Europea - PNRR Nex Generation EU – Missione 4 - Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta Dei Servizi di Istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” e gli estremi del presente contratto (data, protocollo e, se presente, numero di Repertorio), CUP F33H19000560006 e CIG A00D402524.

La fattura dovrà altresì riportare l'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di consentire alla Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d'opera aventi natura riconducibile al settore edile si applica il meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell'art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633: pertanto il subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta (IVA),

con l'annotazione "inversione contabile" e l'indicazione della norma che ne prevede l'applicazione, mentre l'appaltatore deve integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

### **Articolo 18 - Tracciabilità dei pagamenti**

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria del Comune di Valledolmo esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della stazione appaltante sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e subfornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

### **Articolo 19 - Penali e premio di accelerazione**

L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

- 1) penale pari allo **1,00 (UNO)** per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a **Euro 1.075.758,02**, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:
  - a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
  - b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna, anche parziale, degli stessi;
  - c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un verbale di sospensione;
  - d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
  - e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;
  - f) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;
- 2) penale pari al **50%** dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione incendi, agibilità, etc;
- 3) penale pari al **10%** dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini imposti dalla direzione dei



lavori, in corso d'opera, per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

4) penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro **1.075.758,02**, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'articolo 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, vale a

dire per :

- mancata o ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (comma 3);

- mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (comma 3 bis).

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene contestualmente al constatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021.

5) Si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale nei seguenti casi:

5.1) inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;

5.2) violazione degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al principio del "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e degli altri obblighi indicati o derivanti da altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones - target ambientali e digitalizzazione) di cui all'articolo 26 del presente contratto.

Ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del D.L. 77/2021, in deroga all'articolo 126 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, le penali dovute per ritardati adempimenti possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non potranno superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

6) In caso di violazione degli obblighi specifici derivanti dall'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

Ai sensi dell'articolo 126 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Amministrazione del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui al punto 1), mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

#### **Articolo 20 - Modalità e termini di collaudo**

I lavori oggetto dell'appalto sono soggetti a collaudo che, ai sensi dell'articolo 116 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, deve aver luogo entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto certificato da parte dell'Amministrazione.

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all'articolo 116 comma 2 e di cui all'Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Come disposto dall'articolo 30 comma 3 dell'allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera in quanto trattasi di intervento di collaudo statico.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale d'appalto o nel contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 24 Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

### **Articolo 21 - Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- 3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
- 4) gravi e ripetute violazioni delle obbligazioni attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'art. 12 del presente contratto;
- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- 8) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- 9) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;
- 10) violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 11) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il pagamento delle penali;
- 12) violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei CAM (Criteri Minimi Ambientali) che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- 13) ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 47 commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- 14) inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- 15) violazione obblighi DNSH e altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones - target ambientali e digitalizzazione) che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- 16) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente contratto e dal Capitolato speciale d'appalto.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via PEC, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

## **Articolo 22 - Recesso**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore

dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

### **Articolo 23 - Controversie**

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute al Giudice ordinario – Foro competente Termini Imerese.

### **Articolo 24 - Discordanze negli atti contrattuali**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, capitolato speciale d'appalto, documenti di gara, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, disegni.

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

### **Articolo 25 - Trattamento dei dati personali**

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in

materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101.

L'amministrazione, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'”informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento” contenuta nei documenti di gara.

La stazione appaltante informa l'appaltatore che il presente contratto verrà pubblicato nella “Sezione Trasparenza” del sito internet istituzionale, ai sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 9)

#### **Articolo 26 - Clausola “DNSH”**

L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di cui alle check-list allegate al presente Contratto (“Allegato ....” e “Allegato ....”) firmate digitalmente dalle parti e allegate come file.

Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nelle predette check-list in base alle relative Schede tecniche di autovalutazione e all'Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021).

L'Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

#### **Articolo 27 - Collegio Consultivo Tecnico**

Ai sensi degli artt. 215 e 218 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, su accordo delle parti potrà essere costituito un Collegio Consultivo Tecnico.

## **Articolo 28 - Criteri Ambientali Minimi**

L'appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal decreto 23 giugno 2022, recante “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, come declinati negli allegati progettuali.

## **Articolo 29 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36

## **Articolo 30 - Interpretazione del Contratto**

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

## **Articolo 31 - Elezione del domicilio**

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000 n. 145, l’Appaltatore elegge domicilio

- presso gli uffici dell'Amministrazione

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all’Amministrazione.

## **Articolo 32 - Spese contrattuali**

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell’Appaltatore. L’imposta di bollo relativa all’originale del presente contratto e ai suoi allegati è stata assolta, a cura dell’Appaltatore, in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell’articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e dell’allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro 250,00 con quietanza F24 Elide n. B 0 2 0 0 8 0 2 5 7 3 2 3 1 1 2 3 del 2 3 - 1 1 - 2 0 2 3 , conservata, in copia, anche agli atti dall’Amministrazione.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Amministrazione che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

La stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di procedura negoziata del medesimo decreto, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Al contratto ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, in quanto l'affidamento è di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**L'APPALTATORE**

(Scancarello Gaetano)

**L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

(Arch. Marianna Guarino)